

Publicato il 18/05/2020

N. 00275/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00364/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2014, proposto da Real Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cerasi, Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Fabio Elefante, Simone Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri, n. 32;

*contro*

Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;

*nei confronti*

Delikate Enterprises S.r.l. non costituito in giudizio;

*per l'accertamento del diritto*

a ottenere:

- la restituzione del terreno di proprietà sito nel Comune di Golfo Aranci per mq. 158.220, occupato dall'Amministrazione comunale per scopo di pubblica utilità in seguito dichiarato illegittimo e detenuto attualmente sine titulo, nonché il risarcimento dei danni per mancato godimento del terreno medesimo;
- fatta salva l'emanazione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione non retroattiva ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 321/2001, nel solo caso in cui sussistano le condizioni di legge e comunque con previsione di pagamento delle somme da liquidarsi sulla base dei criteri previsti da tale norma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Espone la ricorrente di essere proprietaria di terreni edificabili siti nel Comune di Golfo Aranci per mq. 158.220.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 22.10.2001 il Comune avviava una procedura per la costituzione di una società di trasformazione urbana inserendo i terreni della ricorrente all'interno del perimetro su cui apponeva il vincolo preordinato all'esproprio.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 2005 il Comune confermava sia la costituzione della STU sia il vincolo preordinato

all'esproprio.

Con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 2 novembre 2006 il Comune di Golfo Aranci determinava la proroga della pubblica utilità delle aree da trasformare con la Stu compresi i terreni della ricorrente.

Con sentenza n. 1328 del 2009 questo T.a.r. annullava la costituzione della STU.

Il 2 novembre 2011 è decorso il termine quinquennale della reiterazione del vincolo di pubblica utilità.

La Real Invest chiedeva al Comune di provvedere alla riconsegna dei terreni occupati previo ripristino dello stato dei luoghi.

Espone ancora la ricorrente che, a tutt'oggi, il Comune non ha provveduto ad emanare alcun atto formale di occupazione o di esproprio, né ha provveduto alla restituzione dei terreni occupati e al ripristino dello stato dei luoghi.

La ricorrente agisce quindi per ottenere la restituzione del terreno di sua proprietà occupato dall'Amministrazione comunale per scopo di pubblica utilità in seguito dichiarato illegittimo e detenuto attualmente sine titulo, nonché il risarcimento dei danni per mancato godimento del terreno medesimo.

Si è costituito il Comune di Golfo Aranci chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il giorno 8 novembre 2019 il Comune di Golfo Aranci ha eccepito, in particolare, l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specialità della procura conferita su foglio separato, e per difetto di notifica alla Golfo Aranci s.p.a..

In data 19 novembre 2019 la ricorrente replicava alle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune.

In data 9 dicembre 2019 la ricorrente depositava nuova procura

speciale.

Alla udienza pubblica dell'11 dicembre 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Questa Sezione, con sentenza n. 697 del 5 agosto 2019, correttamente citata dalla difesa del Comune, ha avuto modo di precisare che, *“con riferimento alla necessità della procura speciale del difensore, ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, l'art. 40, comma 1, lett. g) del c.p.a. esige che il ricorso sottoscritto dal difensore sia munito di procura speciale, non essendo evidentemente la procura generale sufficiente per l'attribuzione della rappresentanza tecnica nel processo amministrativo (ex plurimis, T.A.R. Lombardia, III, n. 2335/2018; T.A.R. Sardegna, n. 97/2017; T.A.R. Lombardia, III, n. 1152/2015; T.A.R. Lazio, II, n. 145/2015).*

*Come è noto, la procura speciale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati ed univocamente indicati.*

*Ciò presuppone che il soggetto che rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito e che quel medesimo atto debba essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura.*

*La procura, quindi, per un verso, deve essere conferita prima della proposizione del ricorso, ma, per altro verso, non può avere una data antecedente a quella dell'atto, perché ciò dimostrerebbe che essa sia stata rilasciata senza che si conoscesse il contenuto dell'atto (T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 4 marzo 2019, n. 322).*

*In questo senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 82 del 1996, ha dichiarato infondata la questione di*

*legittimità dell'art. 19 della legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non consente, nel processo amministrativo, l'assistenza a mezzo di procura generale alle liti, evidenziando che "non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle giurisdizioni speciali sopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (sentenza n. 191 del 1985), anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, avuto riguardo, nella specie, al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione".*

Nel caso che qui occupa il collegio, la ricorrente principale ha allegato al ricorso una procura tale da non poter permettere l'identificazione univoca della controversia per la quale la procura in esame veniva rilasciata.

La procura è priva di data, risulta conferita su foglio separato e non c'è riferimento alcuno all'oggetto dell'impugnazione.

Questa Sezione ha espresso il proprio orientamento, prima ancora che nella già citata sentenza n. 697/2019, nella sentenza n. 604 del 3 luglio 2019 che qui si richiama.

Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di procura speciale ad litem.

Il ricorso è inammissibile anche per altra via.

Il possesso dei terreni per cui è causa non è mai stato in capo al Comune.

I terreni non sono mai stati formalmente oggetto di decretazione d'occupazione d'urgenza.

Difetta anche la notifica del ricorso nei confronti della Golfo Aranci S.p.A. unico soggetto, semmai, che aveva esercitato i poteri espropriativi.

Non è il Comune a dover restituire alcunché (possesso di un terreno che non ha mai avuto) ma, semmai, un altro soggetto che, come correttamente osserva la difesa dell'amministrazione, è ben noto alla ricorrente.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile come da motivazione.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore del Comune di Golfo Aranci che liquida in € 3.000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Gianluca Rovelli**

**Francesco Scano**

IL SEGRETARIO